

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ha reso la seguente

ORDINANZA

Visto l'art. 127 ter c.p.c. secondo cui:

“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.

Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.

Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.

Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”;

lette le note depositate dalle parti per l'udienza del 5.02.2026;

dato atto della tempestiva riassunzione della procedura a seguito della sospensione concordata ex art. 624 bis;


rilevato che durante la sospensione le parti non sono addivenute alla chiusura della vertenza;

rilevato che anche a seguito del progetto di distribuzione approvato e reso esecutivo nell'esecuzione immobiliare n. 164/2019, residuano dei crediti in capo ai creditori;

vista l'istanza di procedere con le operazioni di vendita, non potendosi disporre ulteriori rinvii meramente dilatori;

RIMETTE

gli atti alla dott.ssa Guidarelli, delegato alle operazioni di vendita, per la fissazione delle vendite.



Dispone che il delegato fissi un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni per la presentazione delle offerte di acquisto per ciascuno dei beni pignorati per la prima vendita, e non inferiore ai 60 giorni e non superiore a 90 giorni per le eventuali successive con ribasso (qualora la precedente si sia effettivamente tenuta) stabilendo la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte.

Si comunichi.

Cagliari 11.02.2026



Il Ge

Dott.ssa Silvia Cocco

